



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. DETERMINAZIONE ALIQUOTA AI SENSI DELL'ART.243-BIS COMMA 8 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **20:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 73), convertito con L. n.27 del 24/04/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio Video
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 26/05/2020.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. DETERMINAZIONE ALiquOTA AI SENSI ART. 243/BIS COMMA 8 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco riferisce :

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 , dall'art. 1, commi da 142 a 144, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

La norma dettata dalla Finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima applicabile da ciascun comune;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto deve avvenire con regolamento, attraverso il quale sia anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, che introduce un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota ed un saldo insieme al conguaglio dell'IRPEF (20 giugno) ,
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto verrà spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio sarà determinato (come prima) in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e sarà spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) era stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;

Tale sospensione era stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, modificato dall'articolo 13, comma 16, legge n. 214 del 2011, veniva ripristinata, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%.

In questo Comune, con deliberazioni C.C. n. 2 in data 25/02/2000 e n. 18 in data 31/01/2001, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 2000 e 2001 era stata stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 29/01/2002, l'aliquota per l'anno 2002 era stata elevata a 0,3 punti percentuali.

Con deliberazione della G.C. n. 90 in data 29/12/2005 l'aliquota veniva confermata per l'anno 2006 nella misura di 0,3 punti percentuali;

Con deliberazione C.C. n. 4 del 20/03/2007 era stato approvato il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e si era deliberato l'aumento dell'aliquota da 0,3 a 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1/1/2007.

Tale aliquota è stata successivamente confermata per l'anno 2008 con delibera C.C. n. 4 del 25/03/2008, per l'anno 2009 con delibera C.C. n. 8 del 19/03/2009, per l'anno 2010 con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2011, per l'anno 2011 con delibera C.C. n. 9 del 30/04/2011, per l'anno 2012 con delibera C.C. n. 10 del 26/04/2012, per l'anno 2013 con delibera C.C. n. 11 del 30/07/2013; per l'anno 2014 con delibera C.C. n. 25 del 12.8.2014, per l'anno 2015 con delibera C.C. n. 9 del 04/06/2015.

L'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 aveva disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

Pertanto, con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2016, veniva confermata per l'anno 2016 la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali

La L.11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione, all'art. 1, comma 42, estendeva al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016.

Per l'anno 2017 veniva pertanto confermata la misura di 0,5 punti percentuali con delibera C.C. n. 7 del 31/3/2017;

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Con delibera C.C. n. 5 del 20.3.2018 l'aliquota veniva confermata nella misura di 0,5 punti percentuali.

Per l'anno 2019, pur non avendo la Legge di Bilancio confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, l'aliquota veniva nuovamente confermata nella misura di 0,5 punti percentuali con delibera C.C. n. 8 del 28.3.2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Per il corrente anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 31.3.2020 dal D.M. 25.12.2019 e al 30.4.2020 dal DM 28.2.2020, è stato da ultimo prorogato al 31.7.2020 ad opera del D.L. 17.3.2020 N. 18 conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27.

Emerge ora la necessità di deliberare per l'anno 2020 la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Premesso che:

in data 02/10/2019 con deliberazione n. 47 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte ed al Ministero dell'Interno;

Considerato che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la situazione finanziaria in cui versa il Comune;

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"*

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

Visto che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, approvato con delibera C.C. n. 54/2019, per un totale di € 538.891,02, prevede il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
- la manovra di revisione della spesa corrente;

Accertato che nel Piano è stato previsto un incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite.

Dato atto che, in merito all'Addizionale Comunale all'IRPEF, è stato ipotizzato, con l'incremento dell'aliquota dallo 0,5% allo 0,8%, un gettito di €248.000,00, a fronte del gettito 2019 di € 155.000,00, con un incremento di € 93.000,00 rispetto all'accertato 2019.

Si ritiene necessario deliberare, per l'anno 2020, l'incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da 0,5 a 0,8 punti percentuali, onde garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e mantenere in stato di efficienza tutta la dotazione strumentale e strutturale del Comune, tenuto conto del principio di autonomia finanziaria che obbliga gli enti locali a reperire sul proprio territorio le risorse necessarie alle funzioni esercitate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto determinato nel Piano di Riequilibrio Finanziario 2019/2023 approvato con delibera C.C. N. 54/2019, nonché al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi erogati, si rende necessario determinare l'aliquota dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,8 punti percentuali;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12 legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 e da ultimo dall'art. 1 commi da 142 a144 della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 13 comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Servizio;

Il Sindaco apre la discussione

Interviene il Consigliere Costa Gian Piero: Credo che l'aumento dell'I.R.P.E.F. sia sovrastimato perché esso non incide sui pensionati e né sui dipendenti ma sulle aziende.

Dopo esauriente discussione in merito

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Servizio;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di determinare, **in base all'art. 243 bis, comma 8, del D.lgs 267-2000 "**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i.. **nella misura di 0,8 punti percentuali a partire dall'anno 2020**
2. Di riconoscere che la fissazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1), avviene attraverso l'art. 5 del "Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche” approvato con la deliberazione n. 4 del 20/03/2007 e che qui si intende integralmente confermato.

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 conv. Dalla L. 28.6.2019 N. 58.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, stante l’urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si dà atto che durante la trattazione dell’argomento sono intervenuti:

Il Consigliere del Gruppo di Minoranza Costa Gian Piero: credo che l’aumento dell’I.R.P.E.F. sia sovrastimato perché esso non incide sui pensionati e né sui dipendenti ma sulle aziende.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 26/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2020 al 11/07/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna